

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 23/05/2020

CIRCOLARE N.10/2020

DECRETO RILANCIO- PARTE SECONDA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Di seguito si riportano le principali novità contenute nel provvedimento indicato.

Innalzamento limite massimo di compensazione annuale

Si precisa che il limite di compensazione orizzontale (delle imposte dirette ed indirette su F24) è stato elevato da 700 mila euro ad 1 milione di euro solo per l'anno 2020.

Proroga Versamenti Fiscali al 16/09/2020

Vengono prorogati al 16/09/2020 tutti i versamenti che sono stati sospesi dai precedenti Decreti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. La proroga prevista per il 16 settembre 2020 prevede la possibilità per il contribuente di procedere con il versamento in unica soluzione ovvero in rate mensili, massimo 4, a decorrere dalla medesima data.

Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 Maggio, relativi alle somme dovute a seguito di Avvisi Bonari e avvisi ai sensi dell'Articolo 36-ter. La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Proroga Versamenti Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)

E' sospesa la riscossione di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, anche riferiti ad entrate non tributarie nel periodo che va dal 08 marzo al 31 agosto 2020. I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Per i piani di dilazione in essere con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), il Decreto Rilancio prevede che la decadenza degli stessi si verificherà solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Inoltre per le rate in scadenza nell'anno 2020 della Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Rottamazione risorse proprie UE, non pagate alle relative scadenze, i pagamenti potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni riportate di seguito, effettuate entro il 31 dicembre 2020 resteranno esenti da IVA.

I beni oggetto di tale agevolazione sono i seguenti: mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri, carrelli per emergenza, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche e provette sterili.

A partire dal 01/01/2021 l'aliquota IVA applicata sui beni appena elencati sarà pari al 5%.

Permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il Decreto Rilancio, così come previsto per i mesi di marzo e aprile 2020 dal Decreto Cura Italia, anche per i mesi di maggio e giugno 2020 prevede la possibilità di usufruire di ulteriori 12 giornate complessive, in aggiunta alle 3 giornate mensili previste dalla ordinaria normativa, per permessi riferiti alla legge 104/1992.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti interventi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tale detrazione si applica agli interventi effettuati da condomini e persone fisiche (no attività impresa, arti e professioni)

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

In alternativa alla detrazione del 110% in 5 anni (utilizzo diretto), sempre per le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente può optare:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 121, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

L'agevolazione è applicabile anche su spese riferite a seconde case facenti parte di condomini.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro – Bando INAIL 2020

Ammonta ad oltre 400 milioni di euro lo stanziamento per le imprese ed i lavoratori autonomi che a partire dal 18 marzo 2020 hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro in base al numero di dipendenti dell'azienda. Contestualmente è abrogato il bando Inail 2019, le cui risorse vengono destinate a questo incentivo.

Tale agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di carattere fiscale vigenti per le stesse spese.

Tax Credit Vacanze

Per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast ed agriturismo. I destinatari sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. Il beneficio può essere utilizzato da un solo componente e può essere speso in un'unica soluzione nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast. Lo stesso è fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica.

Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA